



# COMUNE DI MONTI

## **NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

Allegato alla Deliberazione C.C. n. 26  
Del 17/05/2006

IL SINDACO  
F.to: G.M. Raspitzu

IL SEGRETARIO  
F.to: Dr.ssa M.G. Meloni

Copia conforme all'originale  
Il Segretario Comunale

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art.1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di nettezza urbana così come previsto dall'art.8, 2° comma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza dei cittadini e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiale ed energia;
  - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

#### **Art.2**

##### **Assunzione dl servizio in economia**

1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n.915 1982 che li espleta in economia ai sensi dell'art.22 3° comma, lettera a) della legge 8 giugno 1990, n.142;

#### **Art.3**

##### **Tutela igienico-sanitaria del servizio**

1. Le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte la fasi dello smaltimento dei rifiuti, anche per quelli prodotti in aree non comprese nei perimetri di raccolta di cui al successivo art.4 (art.8, 2° comma, lett.a), del D.P.R.n.915/1982), sono oggetto di apposito regolamento.
2. Con lo stesso regolamento sono stabilite le norme atte a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi o, comunque, pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

## **TITOLO II RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

### **Art.4**

#### **Delimitazione di perimetri di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni.**

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla il tutto il suo territorio.
2. Fermo restando che il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutti i centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei abitati; ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie, vengono delimitati come segue i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta:
  - 1) dei rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
  - 2) dei rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, proveniente da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, di cui ai nn.1 e 2 dell'art.2, comma tre, del D.P.R. n.915/1982:

#### **Zona compresa nel perimetro**

#### **DELIMITAZIONE**

MONTI CENTRO – **Insediamenti Sparsi**: FRAZIONE SU CANALE – STAZIONE FERROVIARIA – SOS RUEDDOS – SAN PAOLO – DEMANIO FORESTALE MONTE OLIA.

3. Con motivata deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere ampliato il perimetro come delimitato al precedente comma. Con la stessa deliberazione il C.C. dovrà però dare atto che l'ampliamento delle zone può essere assicurato con una più razionale organizzazione del lavoro senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Comune.
4. Ove, invece, dalla modificazione del perimetro come prima delimitato, consegua una maggiore spesa per il bilancio comunale, le variazioni dovranno essere apportate nel rispetto dell'art.22 della Legge 8 Giugno 1990, n.142

### **Art.5**

#### **Modalità della raccolta dei rifiuti urbani**

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio.
2. Per una razionale organizzazione del servizio, anche al fine del contenimento dei costi, la raccolta:
  - a) potrà essere programmata per zona, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art.4, 2° comma, n.1;
  - b) potrà essere fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti di cui al precedente art.4, 2° comma, n.2;
3. Il Sindaco, con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2, nonché i relativi orari.

**Art.6**  
**Divieto di accesso nella proprietà privata**

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati con domanda in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Comune, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

**Art.7**  
**Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia**

1. Il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia è assicurato, in tutto il territorio comunale, mediante:
  - a) l'incoraggiamento di iniziative di Enti e di privati nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento e discarica sul suolo e nel suolo, dei rifiuti di qualsiasi provenienza;
  - b) l'eventuale installazione di recipienti per consentire agli utenti del servizio una prima cernita (vetro, carta, ferrami e metalli in genere) dai rifiuti.

**Art.8**  
**Capacità e distanze dei contenitori**

1. I contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani non devono avere capacità superiore a mc. 1,5, dovranno distare almeno 50 mt da pozzi, depositi o serbatoi d'acqua potabile e almeno 20 mt dalle finestre e porte dei locali di abitazione o di lavoro.  
Nella zona compresa nel perimetro di cui all'art.4, comma 2, i contenitori dovranno essere situati entro 500 mt da ogni singola utenza.

**Art.9**  
**Servizio di raccolta non in regime di privativa**

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta in misura pari al:
  - a) 40% della tariffa per distanze FINO A MT.1000;
  - b) 25% della tariffa per distanze FINO A MT.2000;
  - c) 10% della tariffa per distanze SUPERIORE A MT.2000;dal più vicino punto di raccolta rientrante nelle zone perimetrare o di fatto servite.

2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti, comunque situati fuori dalle aree di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

#### **Art.10**

##### **Riduzione del tributo per disfunzione del servizio**

1. Se il servizio di raccolta, istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui all'art.10. Uguale riduzione del tributo viene applicata quando il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del presente regolamento, relative alle distanze e capacità dai contenitori ed alla frequenza della raccolta.
2. Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della G.C., su relazione del responsabile del servizio.

### **TITOLO III**

#### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

#### **Art.11**

##### **Istituzione e scopo del servizio**

1. Ai sensi dell'art.9-quater del D.L. 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n.475 e del D.M. 29 maggio 1991 (G.U. n.136 del 12 giugno 1991) le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.
2. La raccolta differenziata è finalizzata a:
  - a) Diminuire il flusso di rifiuti, da smaltire tal quali;
  - b) Favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) Migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) Favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

#### **Art.12**

## Rifiuti ingombranti

1. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti deve avvenire in modo da consentire il recupero dei beni reimpiegabili, di materie prime secondarie ed energia e la separazione delle componenti dannose o nocive per l'ambiente e la salute pubblica.
2. La raccolta sarà effettuata a richiesta dei cittadini, con pagamento del corrispettivo da determinarsi con separato, successivo provvedimento tenuto conto dei costi che il servizio comporta.

### **Art.13** **Raccolta di vetro**

1. Per la raccolta dei materiali in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche, con provvedimento della Giunta Comunale, saranno disposte le installazioni di appositi contenitori, opportunamente contrassegnati con simboli che rendano agevole il conferimento da parte degli utenti.

### **Art.14** **Raccolta convenzionata dei rifiuti diversi dai rifiuti solidi urbani**

1. La raccolta dei rifiuti nei centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazioni alimentari ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché la raccolta operata a seguito di convenzione per rifiuti provenienti da uffici, attività artigianali e commerciali, deve avvenire sulla base di cui agli articoli precedenti.

### **Art.15** ***Frequenza della raccolta***

1. In armonia con quanto disposto dal precedente art.6, per la raccolta differenziata, il Sindaco fisserà, con apposita ordinanza, i programmi di raccolta ed i relativi orari, tenendo conto, in particolare, delle esigenze di carattere igienico-sanitario e delle successive fasi di smaltimento dei rifiuti raccolti.

### **Art.16** **Modalità di affidamento agli utenti di contenitori a tipologie particolari.**

1. In relazione all'attivazione delle diverse fasi di raccolta differenziata, la Giunta Comunale fisserà, con proprio provvedimento, le modalità di affidamento, agli utenti, dei contenitori a tipologie particolari.

**Art.17**  
**Informazione agli utenti**

1. Al fine di rendere funzionale l'andamento del servizio di raccolta differenziata, il competente servizio comunale informa l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiali informativi ed educativi in cui saranno date indicazioni sulle:
  - a) modalità di conferimento;
  - b) motivazioni della raccolta differenziata;
  - c) esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. I messaggi devono essere tradotti in efficaci immagini da riprodursi in manifesti murali, locandine per negozi e mezzi pubblici, spot, inserzioni, etc.; inoltre dovrà essere indicato come e dove vanno depositati i vari tipi di rifiuti da riciclare o da neutralizzare perché pericolosi.

**Art.18**  
**Rapporti con i consorzi nazionali obbligatori**

1. Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata, i rapporti tra il Comune e i consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art.9-quater, comma 4, della legge citata.
2. Tale convenzione definirà in particolare, i seguenti aspetti:
  - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
  - b) la copertura degli oneri relativi;
  - c) l'organizzazione di attività promozionali comuni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

**Art.19**  
**Associazioni di volontariato**

1. Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Comune.
2. L'Associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita istanza, in una con l'atto costitutivo, specificando la/le frazione/i di rifiuto che intende raccogliere, le modalità di raccolta e di smaltimento, ed i mezzi di cui dispone per garantire l'igiene e la sicurezza nel lavoro da svolgere.
3. La giunta Comunale, su relazione dell'apposito servizio, procederà al rilascio dell'eventuale relativo assenso.

**Art.20**  
**Sistema sanzionatorio**

Per l'inosservanza delle modalità di conferimento dei rifiuti sono previste le seguenti sanzioni:

- 1) Dispersione dei rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista

- la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro;
- 2) Utilizzo improprio dei contenitori per la raccolta differenziata e conferimento di rifiuti sparsi nei contenitori: sanzione amministrativa: da 25 a 150 Euro;
  - 3) Divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, di rifiuti pericolosi, di rifiuti elettronici, di sostanze liquide, di materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature e ai mezzi di raccolta: sanzione amministrativa da 50 a 200 Euro;
  - 4) Divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani di macerie provenienti da lavori edili: sanzione amministrativa da 50 a 200 Euro;
  - 5) Manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa da 25 a 150 Euro.

**Art.21**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1 Gennaio 2006.